

CAPO V

INDIRIZZO-CONTROLLO-GESTIONE

Art. 35 – Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art. 36 – Dirigenza

1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all'art. 30, comma 1;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del Consorzio.



STATUTO CONSORZIALE

3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente o funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.